



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORD. FUNZ. DI VIGILANZA <i>Area:</i> AFFARI GENERALI		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della Dgr 643/2008 e Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA		
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 06/09/2016 prot. 550	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

Oggetto: Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della Dgr.643/2008 e Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche Sociali, Sport e Sicurezza

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- VISTI gli artt. 14 e seguenti del codice civile;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e in particolare l'art. 14, che ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private, che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della singola regione;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento della persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto);
- VISTA la legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
- VISTA la legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 (Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa);
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 516 (Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361);
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2008, n. 643 (Modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle

fondazioni, ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e alle altre istituzioni private);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2016, n. 230, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza" all'Avv. Pompeo Savarino;

CONSIDERATO

- che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è il provvedimento mediante il quale l'ente acquisisce un'autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale gli amministratori cessano di essere responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall'ente;
- che il pubblico interesse che viene in considerazione, in sede di esame della domanda di riconoscimento, è quello che si ricollega alla concessione del beneficio della responsabilità limitata e attiene alle esigenze di tutela del credito, affinché non siano ammessi a godere di tale beneficio enti che non offrano idonea garanzia all'adempimento delle proprie obbligazioni;
- che assolve questa funzione proprio il requisito del "patrimonio", prescritto dall'articolo 16 del codice civile, il quale non è necessario solo ai fini del perseguimento degli scopi dell'ente e della vitalità dell'istituzione ma deve, in ogni caso, adempiere l'ulteriore funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte;
- che è dunque l'esistenza di un patrimonio iniziale di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, quale idonea garanzia per i creditori dell'ente, il criterio in base al quale va concesso il beneficio, conseguente al riconoscimento, della responsabilità patrimoniale limitata;
- che l'esperienza maturata fino ad oggi, l'esame comparativo con la disciplina vigente in alcune Regioni, nonché l'esigenza di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa nei confronti dei promotori di associazioni e fondazioni, portano a ritenere che ad assolvere la funzione di tutela del credito sia la preordinazione di un patrimonio minimo il cui ammontare sia stabilito in via generale e che rappresenti, come nelle società di capitali, una garanzia di base che l'ente offre ai suoi creditori;

CONSIDERATA, inoltre, l'opportunità di impartire apposite disposizioni volte ad uniformare la valutazione della situazione economico finanziaria del soggetto in sede di riconoscimento, nonché, per quanto attiene alle fondazioni, per lo svolgimento delle funzioni di verifica sulla permanenza nel tempo dei requisiti patrimoniali necessari;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- revocare la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2008, n. 643.
- emanare una direttiva specifica ai fini della valutazione della congruità del patrimonio nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato assicurando in tal modo il rispetto di criteri oggettivi ed uniformi per la gestione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica e per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 25 del codice civile, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

Di revocare la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2008, n. 643.

Di emanare una direttiva specifica ai fini della valutazione della congruità del patrimonio nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato assicurando in tal modo il rispetto di criteri oggettivi ed uniformi per la gestione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica e per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 25 del codice civile, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.